

TRIBUNALE ROMA  
(DECRETO)

1 GIUGNO 1994

PRESIDENTE: DE FIORE

ESTENSORE: MAFFEI

PARTI: SIP

(Avv. Sgromo)

PLAYTEX ITALIA

(Avv. ti Gianni, Auricchio)

**Telefonia • Abbonato •  
Mancato inserimento in  
elenco del nuovo numero •  
Danno grave ed  
irreparabile •  
Provvedimento cautelare •  
Attivazione di disco con  
messaggio automatico •  
Stampa e distribuzione di  
cartoncini di rettifica •  
Ammissibilità**

*Attesa l'attualità e la irreparabilità del danno conseguente al-*

*la mancata pubblicazione sull'elenco degli abbonati al telefono e sulle « Pagine Gialle » del nuovo numero di telefono di una impresa e la possibilità di sviamento di clientela va confermato il provvedimento cautelare con il quale si ordina al concessionario del servizio telefonico di attivare un disco automatico che segnali i nuovi numeri telefonici e la stampa di diecimila cartoncini con i nuovi numeri.*

I fatti storici sono incontestati.

La Soc. Playtex Italia, controllata italiana dell'omonimo gruppo multinazionale, opera nel settore della produzione e commercializzazione di abbigliamento intimo femminile, in posizione, asseritamente riferita nel ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ., « di preminenza » sul mercato.

\* Il provvedimento trova un precedente in Pret. Teramo, 24 gennaio 1991, in *Giur. merito*, 1991, 960; era stato invece negato, per difetto del requisito della irreparabilità del danno, da Pret. Milano, 26 novembre 1990, in *Foro it.*, 1991, I, 960 (con oss. di R. PERNA). L'obbligo di risarcimento per la mancata inclusione era stato affermato da Cass., 5 gennaio 1981, n. 20, pur in presenza di un restrittivo regolamento telefonico. Successivamente era intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1104, in questa *Rivista*, 1989, 184, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela costituzionale dell'utente telefonico e i suoi riflessi sui servizi telematici*) per dichiarare la illegittimità della norma di esonero da ogni responsabilità (art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), colpendo così anche la correlata disposizione contenuta nel d.m. 8 settembre 1988, n. 484). Ancor più recente la declaratoria di incostituzionalità dello stesso articolo *in parte qua* escludeva il risarcimento per le erronee indicazioni dell'elenco (C. Cost. 30 dicembre 1994, n. 456, in questa *Rivista*, 1995, 379). Viene equiparato al mancato inserimento l'errore sul nominativo dell'abbonato da Cass. 6 dicembre 1994, n. 10457 in *Giust. civ.*, 1995, I, 1260.

Per provvedimenti cautelari riguardanti l'opposta ipotesi di richiesta di

non inserimento nell'elenco v. Trib. Taranto, 1 dicembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1952; nonché Pret. Taranto, 7 novembre 1990, in *NGCC*, 1991, I, 517 (con nota di L. GAUDINO, *Contratto di abbonamento telefonico e diritti della personalità*).

Infine per provvedimenti d'urgenza al fine di ottenere la riattivazione del servizio telefonico sospeso v. Pret. Pescara, 30 luglio 1992, in *Giur. merito*, 1992, 1065 (negato) a Pret. Roma, 3 gennaio 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 668 (accordato, previo pagamento).

Anche a seguito degli orientamenti giurisprudenziali, con d.m. 13 febbraio 1995, n. 191 il Ministero delle Poste ha modificato il terzo comma dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 disponendo che:

« Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreché non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubbli-

È pacifico che:

— la Playtex Italia è utente SIP e che il nominativo della Società con il relativo numero telefonico è apparso regolarmente sugli elenchi telefonici 1992/1993 di Roma, della provincia di Roma e sulle Pagine Gialle della Provincia di Roma;

— nel gennaio/marzo 1993 sono stati modificati i numeri del centralino telefonico delle sedi di Roma e Pomezia della Playtex Italia S.p.A.;

— negli elenchi telefonici 1993/1994 per la rete di Roma e per la Provincia di Roma, nonché sulle Pagine gialle delle provincia di Roma 1993/1994 (voce « Biancheria-produzione ») non risulta affatto pubblicato il nominativo della Playtex Italia S.p.a. (sedi di Roma e Pomezia), con i nuovi numeri attribuiti nel gennaio/marzo 1993.

Ciò premesso, a seguito di ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. proposto dalla soc. Playtex Italia S.p.A. e della instaurazione del contraddittorio con la SIP (la quale ha riconosciuto l'evidente omissione, imputata a « disguido tecnico »), il giudice delegato con provvedimento d'urgenza del 2/4 maggio 1994, ritenuta la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha accolto il ricorso stesso.

In particolare, il giudice delegato ha ordinato:

1) alla SIP di attivare immediatamente un disco che segnali i numeri telefonici del centralino Playtex Italia S.p.A. di Roma e Pomezia a coloro che chiamano componendo la vecchia numerazione, sino alla pubblicazione di nuovi elenchi telefonici 1994/1995 della rete di Roma e della Provincia di Roma;

2) la stampa di diecimila cartoncini SIP con i nuovi numeri telefonici e di telefax della Playtex Italia S.p.A., non inseriti in elenco, a cura della Playtex S.p.A. ed a spese della SIP;

3) la pubblicazione di un estratto del proprio provvedimento — contenente l'espressa indicazione dei nuovi numeri telefonici e di telefax della Playtex Italia S.p.A., non inseriti in elenco — per due volte sui quotidiani « La Repubblica », « Il Messaggero », ed « Il Corriere della Sera », con caratteri doppi, su due colonne, a cura e spese della SIP.

Con il reclamo *ex art.* 669-*terdecies* cod. proc. civ. depositato il 19 maggio 1994 e di cui è stato investito questo Tribunale, la SIP ha chiesto revocarsi l'ordinanza emessa dal GD il 2/4 maggio 1994 o, comunque, modificare detto provvedimento cautelare nella parte in cui ordinava la pubblicazione, per estratto, dall'ordinanza, su tre quotidiani a diffusione

co, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine è evidenziato con idonea modalità nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione.

La Società è comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione.

Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 « Informazioni elenco abbonati » non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti.

Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in un elenco un numero non ancora assegnato, la società provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni ».

nazionale, « prendendo atto di quanto la SIP ha predisposto per ovviare all'inconveniente lamentato della Playtex S.p.A. », il tutto con sospensione dell'esecuzione del provvedimento del giudice e vittoria di spese.

In pendenza di reclamo al Collegio (peraltro ad essa non ancora notificato) la soc. Playtex Italia S.p.A. presentava il 20 maggio 1994 al GD « ricorso per la determinazione delle modalità di attuazione delle misure cautelari ».

Instauratosi il contraddittorio con la SIP (che contestava la competenza a provvedere del GD, essendo stato proposto reclamo al Collegio avverso l'ordinanza-base del 2/4 maggio 1994), il giudice delegato, con provvedimento del 27/30 maggio 1994, disponeva:

1) che l'estratto da pubblicare sulla stampa nazionale, indicata nel proprio provvedimento del 2/4 maggio 1994, comprendesse « anche l'indicazione dell'ufficio, del giudice, delle parti, dell'oggetto del ricorso e del dispositivo »;

2) che la pubblicazione dell'estratto avvenisse, a cura e spese della SIP, entro otto giorni dal provvedimento (del 27/30 maggio 1994), autorizzando, in difetto, la ricorrente Playtex Italia S.p.A. a procedervi direttamente, con diritto a ripetere le spese della SIP stessa.

Tanto detto, occorre segnalare, in ordine al reclamo di cui trattasi, che la soc. Playtex Italia, costituendosi, ha chiesto confermarsi *in toto* l'ordinanza pronunciata dal GD ed impugnata dalla SIP.

Orbene, se tali si appalesano le risultanze processuali, il Collegio preliminarmente osserva che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento d'urgenza da parte del GD. Sotto il profilo del *fumus boni iuris* non appare contestabile il diritto dell'abbonato SIP a vedere pubblicati nominativo, indirizzo e numero telefonico negli elenchi telefonici distribuiti gratuitamente a tutti gli abbonati (v. art. 26, reg. SIP): nella fattispecie è pacifico che vi è stata una omissione totale delle indicazioni relative all'abbonata Playtex Italia S.p.A. sugli elenchi telefonici e sulle Pagine Gialle 1993/1994 di Roma e Provincia.

Quanto al *periculum in mora* è indubbio che la irreperibilità del nominativo della soc. Playtex Italia sugli elenchi telefonici e sulle Pagine Gialle 1993/1994 di Roma e Provincia abbia comportato un obiettivo pregiudizio per l'attività e per gli affari di una società commerciale, quale la ricorrente, operante anche a livello internazionale.

A ciò si aggiungano l'attualità e la irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente — deliberate in via sommaria dal GD — anche sotto il profilo del possibile sviamento di clientela, in favore della concorrenza, a causa della scomparsa della Playtex Italia S.p.A. dagli elenchi telefonici 1993/1994 in questione. Non sembra, infatti, contestabile che nelle more della instaurazione del giudizio ordinario di cognizione e, comunque, fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi telefonici 1994/1995 la Playtex Italia S.p.A. venga a subire un pregiudizio, attuale ed irreparabile, in difetto di adozione di misure cautelari d'urgenza. Ne consegue, quindi, che, contrariamente a quanto dedotto dalla SIP nei motivi di reclamo, non sussistono i presupposti per la revoca dell'ordinanza gravata.

Il reclamo della SIP è, invece, fondato e deve essere accolto nella parte in cui si chiede la modifica (*rectius*, la soppressione) di quella parte dell'ordinanza del GD del 2/4 maggio 1994, relativa all'ordine di pubblicazione, per estratto, del provvedimento cautelare, per due volte, a cura e spese della SIP, su tre quotidiani di grande tiratura e diffusione provin-

ciale (« La Repubblica », « Il Messaggero », « Il Corriere della Sera »).

Invero, è convincimento del Tribunale che le altre disposizioni cautelari emesse dal GD nel proprio provvedimento d'urgenza del 2/4 maggio 1994 e sostanzialmente non contestate dalla SIP, che vi ha già dato parziale esecuzione (v. attivazione di un servizio di segreteria sulla vecchia numerazione della Playtex) siano bastevoli ad assicurare la tutela anticipata del diritto della ricorrente Playtex.

Occorre, infatti, sottolineare che la ricerca telefonica della soc. Playtex, presso le sedi di Roma e Pomezia, deve ragionevolmente riferirsi, nella sua quasi totalità, ad agenti della società, ovvero a commercianti all'ingrosso ed al dettaglio, operanti nel settore dell'abbigliamento intimo femminile, e non già ad un « pubblico » indeterminato da raggiungere mediante estratti, editi su quotidiani di rilevanza nazionale. Sicché, tenuto conto dell'obiettivo bacino di utenza della Playtex Italia, l'attivazione di un servizio di segreteria telefonica, secondo le modalità indicate dal GD, e la pubblicazione di diecimila cartoncini SIP con i nuovi numeri telefonici e di telefax della Playtex Italia, non indicati negli elenchi telefonici e da spedirsi alla clientela sembrano sufficienti a garantire il raggiungimento della tutela anticipata del diritto invocata dalla società ricorrente, rendendo superflua l'ulteriore misura cautelare (da considerarsi, in caso contrario, meramente sanzionatoria nei confronti della SIP) della pubblicazione, per estratto, del provvedimento del GD su tre quotidiani a diffusione nazionale.

La caducazione parziale del provvedimento cautelare del 2/4 maggio 1994, nella parte relativa all'ordine di pubblicazione di un estratto del provvedimento stesso su tre quotidiani nazionali, coinvolge, automaticamente, il provvedimento conseguenziale, emesso in data 27/30 maggio 1994 dal GD, per la determinazione delle modalità di attuazione.

Non sussistono i presupposti per la sospensione della esecuzione del provvedimento cautelare reclamato, sospensione, peraltro, richiesta solo genericamente dalla SIP nelle conclusioni del proprio reclamo.

Infatti, essendo stata eliminata, in sede del presente reclamo, la disposizione cautelare relativa all'ordine di pubblicazione sui giornali di un estratto dell'ordinanza del GD, è di tutta evidenza che non può essere inibita la esecuzione del residuo provvedimento d'urgenza (peraltro, in parte già attivato dalla SIP - v. installazione della segreteria telefonica), in difetto di allegazione di eventuali motivi nuovi, suscettibili di cagionare gravi danni alla SIP e tali, quindi, da giustificare l'invocata sospensione.

L'accoglimento solo parziale del reclamo proposto dalla SIP avverso il provvedimento del 2/4 maggio 1994 del GD preclude l'imputazione delle spese di lite in questa fase cautelare.

P.Q.M. — 1) in parziale accoglimento del reclamo ed a modifica del provvedimento cautelare emesso dal giudice delegato in data 2/4 maggio 1994, dispone l'eliminazione dell'ordine di pubblicazione di un estratto di detto provvedimento, per due volte, su tre quotidiani nazionali indicati dal GD, a cura e spesa della SIP;

2) conferma per il resto il provvedimento d'urgenza emesso il 2/4 maggio 1994 dal GD a seguito di ricorso ex art. 700 cod. pro. civ. proposto dalla Playtex Italia S.p.A.;

3) rigetta l'istanza della SIP di sospensione dell'esecuzione parziale del provvedimento reclamato.